



# COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

COPIA

Prot. n. <sup>3859</sup>

Reg. n. 14

## Registro originale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/04/2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016**

L'anno *duemilasedici* il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17.14, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente con nota prot. 3235 del 23/04/2016 e nota prot. 3324 del 27/04/2016, previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Gianpiero STRUSI con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Angela NOZZI all'appello iniziale risultano:

n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti	nº	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Panunzio GROTTOLI	X		10	Cosimo CIURA	X	
2	Antonio P. FASCIANO	X		11	Giuseppina ANCORA	X	
3	Diego LOMBARDI	X		12	Vincenzo MARANO'	X	
4	Jolanda MATICHECCHIA		X	13	Salvatore PRETE		X
5	Giuseppe MARINELLI	X		14			
6	Gianpiero STRUSI	X		15			
7	Nataschia SANTORO	X		16			
8	Michela MANISI	X		17			
9	Maria R. LITTA	X					

in totale n. 11 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Giovanna Gregucci

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula del Sindaco;

visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

visto inoltre il comma 688, il quale stabilisce che: "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione, delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli... (omissis)";

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

visto il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di aree fabbricabili, di fabbricati, **esclusa l'abitazione principale**, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, sulla base del disposto del nuovo articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

tenuto conto che:

- il comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

richiamata la deliberazione C.C. n. 37 del 30.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015, come di seguito riportato:

Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,5 per mille
Altri fabbricati	Aliquota 2,5 per mille
Aree edificabili	Aliquota 2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 1,0 per mille

dato atto quindi che - per effetto delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2016 si applica, relativamente alla fattispecie delle abitazioni principali solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9, ferma restando l'applicazione alle altre fattispecie impositive;

ritenuto opportuno, nella particolare congiuntura economica e nell'ottica di riduzione e contenimento della pressione fiscale, ridurre la misura della maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L.147/2013 rispetto a quella applicata per l'anno 2015, per le aree edificabili e per gli altri fabbricati (ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e dei "beni merce"), nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio;

rilevato che:

- l'articolo 55 del regolamento comunale IUC individua i seguenti servizi indivisibili finanziati dal tributo:

Servizio
Polizia locale
Anagrafe
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade
Servizio d'illuminazione pubblica
Servizio prevenzione randagismo
Servizio di protezione civile
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio
Servizi socio assistenziali

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, n. 201, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate, qualora non costituiscano abitazione principale e pertinenze per i possessori, non sono invece esenti dalla TASI;

ritenuto per quanto sopra, di ridurre la misura della maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L.147/2013 rispetto a quella applicata per l'anno 2015, per le aree edificabili e per gli altri fabbricati (ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e dei "beni merce"), nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio, finanziando, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, e per l'effetto, di determinare per l'anno 2016 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili, nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 273.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati pari all' 48,54%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 273.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 562.412,80
Differenza (B-A)	€ 289.412,80
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	48,54%

visto l'articolo 13, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenografia;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Matichecchia), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 8 (MAGG.), Voti Contrari n. 4 (MIN.), Astenuti n. //,

#### DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) di determinare per l'anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

- 3) di precisare che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il soggetto utilizzatore diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è tenuto al versamento di alcuna imposta;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 273.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio	Costi (euro)
Polizia locale	107.000,00
Anagrafe	53.500,00
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade	25.328,55
Servizio d'illuminazione pubblica	209.400,00
Servizio prevenzione randagismo	50.000,00
Servizio di protezione civile	1.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	30.897,35
Urbanistica e gestione del territorio	10.750,00
Servizi socio assistenziali	74.536,90
<b>TOTALE</b>	<b>562.412,80</b>
<b>GETTITO TASI</b>	<b>273.000,00</b>
<b>% DI COPERTURA</b>	<b>48,54%</b>

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, pari al 48,54%;

- 5) di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Matichecchia), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 8 (MAGG.), Voti Contrari n. 4 (MIN.), Astenuti n. //,

#### DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE

(Gianpiero STRUSI)  
f.to Gianpiero STRUSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela NOZZI)  
f.to Dott.ssa Angela NOZZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune [www.comune.monteiasi.it](http://www.comune.monteiasi.it) il giorno 19 MAG, 2016 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, li 19 MAG, 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

f.to Giuseppe Matichecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno 19 MAG, 2016

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)  
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

19 MAG, 2016  
Monteiasi, li .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

f.to Giuseppe Matichecchia

Per copia conforme

19 MAG, 2016  
Monteiasi, li .....



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Giuseppe Matichecchia